



## Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

### DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 857 del 12/09/2018

Registro Settore n. 158 del **27/08/2018**

OGGETTO: Liquidazione Debiti fuori bilancio lettera "a" - avv. Rita Criscuolo - (delibera di C.C. n. 71/2016).

( ) LIQUIDAZIONE

( \* ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.  
Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Antonio Del Giudice

## Il Responsabile del Settore VII

**Premesso che** con sentenza n.1818/2014, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano, e relativa al giudizio promosso da Pollio Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Criscuolo, il Comune di Marigliano veniva condannato al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese legali. La sentenza e il successivo precetto venivano riconosciuti dal Consiglio Comunale quali debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 lett. "a" del TUEL, con le delibere n. 161/2014 e 27/2015 e successivamente liquidati;

**che** nelle more della liquidazione l'Avv. Rita Criscuolo ha notificato all'Ente atto di pignoramento per cui, acquisita la rinuncia alla prosecuzione della procedura, il relativo debito è stato sottoposto al Consiglio Comunale per il riconoscimento delle sole spese di procedura;

**che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/2016, a norma dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativo alle spese di pignoramento pari a € 550,24;

**che** i fondi per la liquidazione del suddetto debito sono stati finanziati ed impegnati al n.2657/2016 sul cap. 2495/29 esercizio finanziario 2016;

**Visto** che l'avvocato Ria Criscuolo ha trasmesso copia della fattura cartacea n.7/2018;

**Dato atto** che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

**Vista** la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

**Accertato**, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

**Dato atto** che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

**Visto** il Tuel 267/2000 e s.m.i.;

### DETERMINA

- di liquidare all'avv. Rita Criscuolo, con studio in Marigliano (SA) alla via Giannone n.84 cf.: CRSRTI72B65G812M – P.I. 03708791219 a fronte della fattura n.7/2018, la somma di € 550,24 comprensiva di IVA e CPA;

- di accreditare l'importo di € 476,64 (al netto della ritenuta d'acconto) mediante bonifico bancario IBAN : xxxxxxxxxxxxxx.

La somma complessiva di € 550,24 risulta impegnata al n. 2657/2016 sul cap. 2495/29 esercizio finanziario 2016;

La presente determina di liquidazione viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

Il Responsabile del Settore VII  
Dott. Antonio Del Giudice